

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA**

[Art. 40, comma 4 bis, L.r. 06/04/1996, n. 116 (comma introdotto dall'art. 39 della L.r. 14/04/2006, n. 14)]

(Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 26.04.2007, esecutiva)

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di proteggere il patrimonio agricolo e forestale, la flora spontanea e la fauna selvatica dagli incendi dolosi e/o colposi che possono verificarsi nel territorio comunale di Sant'Angelo Muxaro (AG) nei mesi più caldi della stagione estiva e che possono alterare e distruggere l'ecosistema .

Art. 2

Gli Enti Comune, Provincia e tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del Territorio Comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere le loro terre sgombre di covoni cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili fino a metri venti (20) dal ciglio stradale, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli, ove non sia possibile distruggerli, all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza, comunque a distanza tale da consentire una condizione di sicurezza.

Art. 3

E' obbligatorio cominciare la falciatura delle messi da quelle che si trovano più vicine alle strade, siano queste comunali, provinciali, statali o private. Le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie nell'ambito della medesima giornata lavorativa. Nei terreni coltivati a seminativo é fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt.10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, anche mediante aratura. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi dei viali parafuoco sopra citati.

Art. 4

Su tutto il territorio comunale ci si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- i covoni di cereali pronti alla trebbiatura dovranno essere ammassati alla distanza di almeno 50 metri dalle strade e dalle case coloniche ed i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro in aree ripulite da materiale combustibile;
- nella aie e nei pressi dei depositi di covoni é rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Il combustibile per le macchine operatrici dovrà essere posto in aree ripulite da materiale vegetale in cui é assolutamente vietato fumare o accendere fuochi, a distanza non inferiore a mt. 20 dalle macchine operatrici e dai cumuli di frumento e di paglia;
- il rifornimento di combustibile ai trattori o a qualunque macchina operatrice dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati almeno due estintori a polvere non inferiore a Kg. 9 ciascuno, e per ogni trattore un estintore a polvere non inferiore a Kg. 9;
- si dovrà provvedere ad allontanare dai trattori, dalle trebbiatrici e dalle macchine operatrici, gli avanzi di paglia e di altro materiale combustibile;
- oltre alle norme sopraccitate i proprietari, gli affittuari o chiunque goda di fondi a qualsiasi titolo, dovranno adottare le misure di precauzione suggerite dal Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco e dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso al fine di evitare l'innesco di fuochi ed il propagarsi di incendi;

- i detentori di cascinali, masserie, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi per una ampiezza di almeno 10 metri.

Art. 5

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza Sindacale da correlare con l'evoluzione della situazione meteorologica su tutto il territorio comunale nelle aree boscate o cespugliate ed in presenza di materiale infiammabile (cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc.) é vietato:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma;
- usare motori, fornelli ed inceneritori, che producano faville;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, tranne operazioni di barbecue;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità senza le preventive autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Art.6

In deroga da quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento può autorizzare, nelle ore mattutine, comprese tra le ore 05,00 e 06,30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui vegetali, raccolti in aree prive di qualsiasi residuo di natura vegetale, ed a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che possano impedire la propagazione del fuoco nelle aree circostanti.

A partire dal 1° settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, sempre previa autorizzazione dell'Ispettorato Dipartimentale della Foreste di Agrigento, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme.

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo tra le ore 05,00 e le 06,30 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. Per tali operazioni é obbligatoria l'autorizzazione dell'accensione di tali fuochi dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento ed i Vigili del Fuoco, comunicando con precisione il punto e l'ora dell'accensione, al fine, anche, di non creare inutili allarmi negli Enti preposti alla sorveglianza ed allo spegnimento degli incendi.

In ogni caso e per nessuna ragione é consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco, e nei due giorni successivi alle giornate di scirocco.

Le operazioni sopra citate dovranno avvenire a distanza non inferiore ad un raggio di 100 metri da boschi, case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie e paglie o altri depositi di materiali combustibili o infiammabili.

Art.7

E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di raggi carichi di elettricit , il lancio di aerostati, nonch  l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, e in aree diverse da quelle appositamente autorizzate dalla Autorit  competenti e dalla locale Questura.

Art.8

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovr  preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme, seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art.9

Durante la stagione estiva e autunnale   proibito nei boschi fare uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci compiere qualunque altra azione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Art.10

Le persone adibite a lavori agricoli e alla custodia degli armenti potranno accendere il fuoco, per uso personale, nei luoghi e alle distanze consentite sempre che provvedano a proteggere dal vento il focolare con sassi o terra allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.

Art.11

Come gi  previsto dall'art. 4 de! presente regolamento, i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o a compiere altre operazioni colturali hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremit  superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

Art.12

I cereali ed i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura o altre strutture incombustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In essi   proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.

Art.13

Chiunque sappia di un incendio, nelle campagne, nei boschi e nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi e infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai Vigili del Fuoco, alla Guardia Forestale, alla Polizia Municipale. Eguale obbligo incombe ai suddetti Enti per le segnalazioni reciproche.

Art.14

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di collaborare in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi e nelle localit  suddette.

Art.15

Nel Gruppo Comunale di Protezione Civile, a cura del Servizio di Protezione Civile di questo Comune, dovrà essere istituita una squadra di volontari per la prevenzione antincendio nei boschi.

Art.16

Nel territorio comunale trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 11 Novembre 2000 n. 353 così come recepito dall'art. 37 della L.R. 14 Aprile 2006 n. 14.

Art.17

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia (L. n. 275 del 06/10/2000), ed ogni altra misura sanzionatoria prevista per il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. 14/2006, ivi comprese le aggravanti in casi di danni al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.

Al presente Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione. Copia del presente Regolamento, per trovare piena applicazione nell'ambito delle rispettive competenze dovrà essere notificata alla Polizia Municipale, che è tenuta a fare applicare le predette norme ed a segnalare prontamente gli eventuali contravventori all'autorità giudiziaria ed al Corpo Forestale, e a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio.

Art.18

Ogni precedente Regolamento Comunale in materia di salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio deve intendersi abrogato.

Art.19

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente regolamento.